



**Investment & Actuarial Consulting,
Controlling and Research.**



www.ppcmetrics.ch



Investment Consulting

Investimenti in Infrastrutture

Modifica delle prescrizioni d'investimento OPP 2 a partire dal 01.10.2020

PPCmetrics SA

Alfredo Fusetti, Partner

Luca Barenco, Managing Consultant

Zurigo, agosto 2020

Introduzione

- Nella seduta del 26.08.2020 il Consiglio Federale ha adottato adeguamenti mirati di quattro ordinanze nell'ambito della previdenza professionale.
- Ciò comprende, tra le altre cose, la **modifica** degli **investimenti autorizzati** ai sensi dell'Art. 53 OPP 2.
- Parte degli adeguamenti effettuati attuano la mozione del consigliere nazionale Thomas Weibel, denominata « *15.3905 Rendere più interessanti gli **investimenti infrastrutturali** per le casse pensioni* » ed approvata dal Parlamento nel marzo 2018.
- Le nuove disposizioni entreranno in vigore **dal 01.10.2020**.

Art. 53 cpv. 1 OPP 2

Confronto **attuale** vs. **nuovo**

Attuale

- *Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:*

*e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities, le materie prime e le **infrastrutture***

Nuovo

- *Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:*

d^{bis}. infrastrutture

e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime

Ulteriori modifiche a livello OPP 2

- **Art. 53 cpv. 2**

Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera d^{bis}, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.

Art. 53 cpv. 4: Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

- **Art. 55 lett. f.**

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

***f. 10 per cento:** per gli investimenti in infrastrutture.*

Commento all'Ordinanza di agosto 2020

Art. 53 cpv. 1 lett. d^{bis} ed e, nonché cpv. 2, secondo periodo, e 55 lett. f

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Queste modifiche attuano la mozione 15.3905 Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel e accolta dal Parlamento il 15 marzo 2018. La mozione chiede di promuovere gli investimenti infrastrutturali, che servono a finanziare beni reali importanti per l'intera società. Secondo l'autore della mozione questi beni includono in particolare le infrastrutture negli ambiti dell'energia, della mobilità, dell'approvvigionamento e della sanità. L'obiettivo è quello di consentire agli istituti di previdenza di investire maggiormente in progetti ecologicamente sostenibili realizzati in Svizzera,

promuovendo così con fondi privati la svolta energetica sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamento e facendo al contempo beneficiare gli assicurati di questi istituti di rendimenti a lungo termine. Il tenore della modifica di ordinanza proposta non limita tuttavia questi investimenti alla sola Svizzera, **autorizzando pertanto anche investimenti all'estero.**

Attualmente, gli investimenti in infrastrutture sono considerati quali investimenti alternativi. Conformemente all'articolo 53 capoverso 4 OPP 2 possono pertanto essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi. Con la modifica proposta, se saranno **diversificati in modo appropriato**, gli **investimenti in infrastrutture** potranno essere **operati anche mediante investimenti diretti**, conformemente all'articolo 53 capoverso 2 OPP 2. «Diversificati in modo appropriato» significa che **la singola controparte non può superare l'1 per cento del patrimonio di previdenza**. Va inoltre sottolineato che l'articolo 53 capoverso 5 OPP 2 resterà applicabile⁵. Questo significa che **gli investimenti in infrastrutture** che hanno un **effetto leva** continueranno a essere **considerati come investimenti alternativi**, come tutti gli investimenti con un effetto leva tranne quelli menzionati all'articolo 53 capoverso 5 lettere b–d OPP 2. **Nella nuova categoria d'investimento potranno pertanto essere inclusi soltanto gli investimenti in infrastrutture che non hanno alcun effetto leva.**

Conclusioni (1)

- Dal 01.10.2020 gli investimenti in **«Infrastrutture»** rappresentano una **categoria di investimento separata** con un **limite massimo del 10%** del patrimonio totale.
 - *Requisito: si tratta di investimenti senza effetto leva («leverage»), altrimenti, come in passato, saranno considerati investimenti alternativi.*
- Sono ammessi investimenti in **Svizzera e all'estero**.
- Gli investimenti in «Infrastrutture» potranno essere **operati** anche **mediante investimenti diretti**.
 - *Requisito: gli investimenti sono diversificati in modo appropriato, significa che la controparte non supera l'1% del patrimonio di previdenza.*

Conclusioni (2)

- **Misure** nel caso in cui vengano effettuati **investimenti** nella categoria «**Infrastrutture**»:
 - **Verifica** se si tratta di **investimenti con** oppure **senza effetto leva («leverage»)**.
 - *Nel caso in cui gli investimenti presentano effetto leva, secondo l'OPP 2 essi vanno (ancora) categorizzati negli Investimenti Alternativi.*
 - *Nel caso in cui gli investimenti non presentano alcun effetto leva, va verificato il nuovo limite massimo di investimenti in «Infrastrutture» pari a 10%.*
 - Se vengono effettuati **investimenti diretti** nelle «Infrastrutture», verifica che la singola controparte **non superi il limite pari a 1% del patrimonio di previdenza**.
 - In caso di necessità, **modifica del Regolamento d'investimento**.

Contatti



Investment & Actuarial Consulting,
Controlling and Research

PPCmetrics AG

Badenerstrasse 6
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefono +41 44 204 31 11

E-Mail zurich@ppcmetrics.ch

PPCmetrics SA

23, route de St-Cergue
CH-1260 Nyon

Telefono +41 22 704 03 11

E-Mail nyon@ppcmetrics.ch

Website www.ppcmeters.ch

Social Media   

PPCmetrics SA (www.ppcmeters.ch) è una società svizzera di primo piano attiva come Investment Consultant, Investment Controller, consulente d'investimento strategico ed esperto Casse Pensioni. I nostri molteplici Clienti sono investitori istituzionali (ad esempio Casse Pensioni, Enti di previdenza, Istituzioni previdenziali, Assicurazioni, Casse Malati, Fondazioni, NPO e Treasury) e privati (ad esempio investitori privati, Family Office, Fondazioni di famiglia oppure UHNWI - Ultra High Net Worth Individuals). I nostri servizi sono l'Investment Consulting nella gestione del patrimonio così come la definizione della strategia d'investimento (Asset Liability Management - ALM), l'analisi del portafoglio, l'Asset Allocation, lo sviluppo di un Regolamento per gli investimenti, la consulenza nell'ambito legale (Legal Consulting), la selezione indipendente di gestori patrimoniali (Asset Manager Selection), l'organizzazione di bandi di concorso pubblici, l'Investment Controlling, la consulenza nel campo attuariale e tecnico-assicurativo (Actuarial Consulting) e le attività come esperto in materia di previdenza professionale per Casse Pensioni.

Jährlich publizieren wir mehr als 40 Fachartikel zu unterschiedlichen Fragestellungen.

Unsere Fachleute teilen ihr Wissen und ihre Meinungen mit der Öffentlichkeit.

Erleben Sie uns live an den diversen Tagungen, die wir mehrmals jährlich organisieren.

PPCmetrics AG
Investment & Actuarial Consulting,
Controlling and Research. **Mehr**

